

## **Valutazione di incidenza e rilascio del nulla-osta nelle aree naturali protette**

Domanda: Nel caso di SIC e/o ZPS ricadenti all'interno di un'area naturale protetta, in quale sequenza temporale devono essere acquisiti il nulla-osta dell'Ente Parco e la valutazione di incidenza?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Per rispondere al quesito proposto, è bene ricordare, in via preliminare, che ai sensi del novellato art.5 comma 7 del DPR 8 settembre 1997 n.357, "la valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa".

La norma, come si vede, prevede quindi che l'Ente Parco, sulla valutazione di incidenza, atto di competenza della Regione, sia chiamato ad esprimere in via preventiva, un parere di natura obbligatoria ma non vincolante.

Ciò comporta, in primo luogo, come dallo stesso fondamento intrinseco del parere, derivi che lo stesso, per poter esplicitare la sua funzione valutativa, debba essere acquisito prima dell'emanazione del provvedimento finale, in questo caso, come si accennava poc'anzi, di competenza regionale, non essendo configurabile, sul piano logico ancor prima che su quello normativo, l'esercizio ex post della funzione consultiva. In secondo luogo, che il parere reso dall'Ente Parco nell'esercizio della sua funzione consultiva, possa essere in concreto disatteso dall'organo di amministrazione attiva, (come si è detto, la Regione), la quale, tuttavia, per potersene legittimamente discostare, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni per cui ritiene di non doversi attenere alle indicazioni espresse dall'Ente Parco.

Quanto detto, naturalmente, riguarda solo ed unicamente per quanto riguarda l'obbligo, di stretta derivazione comunitaria, di effettuare la valutazione di incidenza. Il cui oggetto proprio consiste nell'individuazione di conseguenze significative, e quindi giuridicamente rilevanti, dell'intervento progettato sul sito della Rete Natura 2000, in relazione al rischio della sua compromissione, con riferimento agli obiettivi di conservazione dell'area tutelata, restando ad esso estraneo ogni intento di salvaguardia dell'equilibrio ambientale complessivo, che andrà invece perseguito mediante altri procedimenti di valutazione ambientale.

Tanto osservato, va ora ricordato come, ai sensi dell'art.13 della legge quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991 n.394, "il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

*entro sessanta giorni dalla richiesta.”. La violazione dell'art. 13 viene a sua volta sanzionata penalmente dal successivo art. 30.*

Chiarito che la finalità del nulla-osta dell'Ente Parco è quella di assicurare il perseguimento di tutti gli obiettivi di tutela e conservazione sottesi all'istituzione dell'area protetta, laddove, al contrario, la valutazione di incidenza è tesa a verificare l'impatto di un progetto o di un'opera solo su taluni habitat e specie, e segnatamente su quelli protetti a livello comunitario, non può che concludersi nel senso di ritenere che il nulla-osta, provvedimento di natura onnicomprensiva, non possa essere rilasciato in epoca antecedente rispetto alla valutazione di incidenza. Che della valutazione della compatibilità ambientale di un'opera o di un progetto costituisce evidentemente solo una parte, sia pur assai rilevante.

Invero, in caso di esito negativo della valutazione di incidenza, l'Ente Parco non potrebbe mai rilasciare un nulla-osta, in virtù della già avvenuta dimostrazione che quel determinato intervento ovvero quella determinata opera che si chiedeva essere assentita risulta in concreto foriera di pregiudizio per taluni beni specifici, oggetto di tutela e che, nel provvedimento di diniego, dovranno essere analiticamente indicati.

Al contrario, in caso di esito positivo della valutazione di incidenza, potrebbe verificarsi che l'Ente Parco non si trovi nella condizione di poter legittimamente rilasciare il provvedimento di cui all'art.13 della legge quadro, dall'oggetto, come si accennava, ben più ampio di quello sotteso alla tutela di siti ed habitat. Potrebbe infatti verificarsi che una determinata opera o un determinato progetto, pur non incidendo negativamente sui beni oggetto di tutela comunitaria, presenti elementi di criticità di diversa natura, quali, ad esempio, una difformità rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici e/o paesaggistici vigenti in quella determinata area. Va da sé che anche e soprattutto in questo caso, l'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego deve intendersi particolarmente pregnante.

Del resto, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1976, l'Ente Parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'esame dei progetti di costruzioni insistenti nel proprio territorio, ha il potere-dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del Parco e le relative misure di salvaguardia, che con le previsioni urbanistiche dei Comuni di cui trattasi, contenute nei piani regolatori generali e nei piani attuativi di questi (piani particolareggiati, programmi pluriennali di attuazione, etc.).

Quanto precede porta quindi necessariamente a concludere nel senso di ritenere che, laddove una determinata opera o un determinato intervento debbano essere realizzati all'interno di un'area parco, a sua volta designata quale Zona di protezione Speciale e/o come Sito di Importanza Comunitaria, sarà necessario, in via preventiva, espletare la valutazione di incidenza. All'esito della quale sarà poi possibile valutare sotto il profilo ambientale nella sua interezza.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Una soluzione procedimentale opposta, che prevedesse il rilascio del nulla-osta di cui al più volte citato art.13 in epoca antecedente e indipendentemente dalla preventiva effettuazione della pur necessaria valutazione di incidenza, si attergerebbe come irrazionale e persino foriera di danno per i proponenti dei progetti e delle opere di cui si fosse chiesta l'assentibilità, costringendo l'Ente Parco, ai fini del rilascio del provvedimento di competenza, ad un'istruttoria solo parziale, destinata ad esitare in un provvedimento vertente solo su alcuni aspetti, da integrare in ogni caso in epoca successiva, in palese divieto del principio di integrazione postuma. Con la conseguenza, in caso di valutazione di incidenza negativa, di dover successivamente agire in autotutela per annullamento, o quantomeno per la revoca, del nulla-osta originariamente assentito.

Valentina Stefutti

*Pubblicato il 26 febbraio 2008*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*